



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del
Corpo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del
Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30. Congedi per genitori e bonus baby sitting.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, è stato pubblicato il **decreto legge 13 marzo 2021, n. 30**, che, all'articolo 2, ha previsto ulteriori interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente **minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può **astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.**

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per detti periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel **congedo in questione** con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In caso di figli di età compresa **fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla citata norma, di **astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, detta norma, al comma 6, prevede che il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **con figli conviventi minori di anni 14**, può scegliere la **corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo straordinario e comunque in alternativa alle misure indicate in premessa.

Il comma 7 della citata norma specifica che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro, o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione sono stabilite dall'INPS.

Le misure previste dalla citata norma si applicano fino al 30 giugno 2021.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si prega di volere assicurare la diffusione della presente circolare al personale interessato in servizio presso codeste Direzioni, Comandi ed Uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos

10